SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 45.276 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 11 febbraio e 11 marzo 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 15 giugno 2014, le cedole successive sono pagabili il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 giugno 2014, sarà pari allo 0,622253% lordo, corrispondente a un periodo di 151 giorni su un semestre di 182.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 90 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2014

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

14A03125

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2014.

Assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento regionale o privato - anno accademico 2012/2013. (Decreto n. 141).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

Visto il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della Conferenza permanente Stato - Regioni, concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per l'a.a. 2012/2013, del numero globale di contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per ciascuna tipologia di scuola, di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero dell'economia e finanze, in corso di perfezionamento, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unità, e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 4.500, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visti i decreti ministeriali n. 333 del 24 aprile 2013, n. 393 del 16 maggio 2013 e n. 444 del 10 giugno 2013, con i quali si è provveduto all'assegnazione di n. 4500 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visti in particolare l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale 24 aprile 2013 e la nota ministeriale n. 10103 del 29 aprile 2013, che prevedono che sia disposta, con provvedimento successivo, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle Università;

Viste le note dei Rettori in risposta alla nota direttoriale n. 11421 del 14 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto la comunicazione dei posti aggiuntivi regionali e/o privati, tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province Autonome;

Rilevata l'opportunità di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, così come previsto nel decreto ministeriale n. 333 del 24 aprile 2013;

Visto il decreto del Rettore dell'Università degli studi di Padova n. 2071 del 2 agosto 2013, con il quale è stato disposto l'annullamento e il rifacimento del concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva e estetica, per l' a.a. 2012/2013, per difetti procedurali;

Vista l'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 396 del 5 dicembre 2013, che ha disposto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota ministeriale prot. 19881 del 30 settembre 2013, con la quale è stata negata l'autorizzazione all'attivazione di un posto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in Pediatria per l'a.a. 2012-2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'a.a. 2012/2013 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni o derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, è stabilito, secondo quanto comunicato dagli Atenei, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. La data di inizio delle attività formative dei vincitori del concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'Università degli studi di Padova, a.a. 2012/2013, è fissata al 23 settembre 2013, a seguito dell'annullamento e del rifacimento del relativo concorso disposto con decreto rettorale n. 2071 del 2 agosto 2013.

2. Alla scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli studi di L'Aquila, è assegnato un contratto di formazione specialistica, nelle more della definizione nel merito del contenzioso inerente l'annullamento della nota ministeriale prot. 19881 del 30 settembre 2013.

3. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro: CARROZZA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2012/2013

Allergologia e immunologia clinica

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Cagliari	3	0
4	Firenze	0	0
5	Genova	0	0
6	L'Aquila	0	0
7	Messina	2	0
8	Milano	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	1	1
10	Milano Cattolica	0	0
11	Napoli Federico II	1	0
12	Padova	1	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
14	Roma Campus	0	0
		8	1

Anatomia Patologica			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	**Bari**	**1**	**0**
2	**Bologna**	**0**	**0**
3	**Genova**	**0**	**0**
4	**L'Aquila**	**0**	**0**
5	**Messina**	**1**	**0**
6	**Milano Cattolica**	**0**	**0**
7	**Milano**	**2**	**0**
8	**Napoli Federico II**	**1**	**0**
9	**Padova**	**1**	**0**
10	**Palermo**	**1**	**0**
11	**Parma**	**0**	**0**
12	**Pavia**	**1**	**0**
13	**Roma Sapienza Fac. F-M/M-O**	**0**	**0**
14	**Roma "Tor Vergata"**	**1**	**0**
15	**Roma Campus**	**0**	**0**
16	**Sassari**	**2**	**0**
17	**Siena**	**0**	**0**
18	**Torino**	**0**	**0**
19	**Udine**	**1**	**0**
20	**Verona**	**3**	**0**
		15	**0**

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	1	0
3	Bologna	1	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	7	0
6	Catania	2	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	2	0
9	Ferrara	1	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	1	0
12	Genova	0	0
13	Messina	0	0
14	Milano	1	0
15	Milano "Bicocca"	0	0
16	Milano "S. Raffaele"	1	0
17	Milano Cattolica	0	1
18	Modena	1	0
19	Napoli Federico II	2	0
20	Napoli II Ateneo	5	0
21	Novara "Piemonte O."	0	0
22	Padova	4	0
23	Palermo	2	0
24	Parma	1	0
25	Pavia	1	0
26	Perugia	0	0
27	Pisa	0	0
28	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
29	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
30	Roma "Tor Vergata"	0	0
31	Roma Campus	0	0
32	Sassari	1	0
33	Siena	0	2
34	Torino	1	0
35	Trieste	0	0
36	Udine	0	0
37	Varese "Insubria"	0	0
38	Verona	7	0
		42	3

Audiologia e foniatria			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Catania	0	0
2	Milano	0	0
3	Napoli Federico II	1	0
4	Padova	1	0
5	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
		2	0

Biochimica clinica

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Catania	0	0
2	Chieti	0	0
3	Milano	0	0
4	Milano Cattolica	0	0
5	Napoli Federico II	0	0
6	Padova	0	0
7	Roma "Tor Vergata"	0	0
8	Sassari	1	0
		1	0

Cardiochirurgia

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bologna	0	1
2	Brescia	0	0
3	Chieti	0	0
4	Genova	0	0
5	Milano	1	0
6	Milano Cattolica	0	1
7	Milano "S. Raffaele"	0	0
8	Napoli Federico II	1	0
9	Napoli II Ateneo	0	0
10	Padova	1	0
11	Palermo	1	0
12	Pavia	1	1
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
14	Roma "Tor Vergata"	0	0
15	Roma Campus	0	0
16	Siena	0	0
17	Torino	0	1
18	Verona	0	0
		5	4

Chirurgia dell'apparato digerente

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	0	0
2	Cagliari	4	0
3	Catania	1	0
4	Milano	0	0
5	Milano "S. Raffaele"	0	0
6	Napoli II Ateneo	0	0
7	Pisa	0	0
8	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
9	Roma Campus	0	0
		5	0

Chirurgia generale			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	1	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	0	0
6	Catania	2	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	0	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	0	0
12	Genova	0	0
13	L'Aquila	0	0
14	Messina	0	0
15	Milano "Bicocca"	0	1
16	Milano "S. Raffaele"	0	0
17	Milano Cattolica	0	0
18	Milano	1	0
19	Modena	0	0
20	Napoli Fed.II	2	0
21	Napoli II Ateneo	1	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0
23	Padova	6	1
24	Palermo	2	0
25	Parma	0	0
26	Pavia	1	0
27	Perugia	0	0
28	Pisa	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0
32	Roma Campus	0	0
33	Sassari	0	0
34	Siena	0	0
35	Torino	0	0
36	Trieste	1	0
37	Udine	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0
39	Verona	4	0
		21	2

Chirurgia maxillo-facciale			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	0	0
2	Messina	2	0
3	Milano	0	0
4	Milano "Bicocca"	0	0
5	Napoli Federico II	1	0
6	Parma	0	0
7	Roma "La Sapienza"	0	0
8	Torino	0	0
9	Verona	0	0
		3	0

Chirurgia pediatrica			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Genova	0	1
2	Napoli II Ateneo	1	0
3	Padova	2	0
4	Palermo	1	0
		4	1

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Genova	0	0
3	Milano	1	2
4	Milano Cattolica	0	0
5	Modena	1	1
6	Napoli II Ateneo	1	0
7	Padova	1	1
8	Palermo	4	0
9	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
10	Roma Campus	1	3
11	Sassari	2	0
12	Siena	0	0
13	Torino	0	0
		12	7

Chirurgia toracica			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	0	0
2	Messina	0	0
3	Milano	0	0
4	Milano "S. Raffaele"	0	0
5	Milano Cattolica	0	0
6	Modena	0	0
7	Napoli II Ateneo	1	0
8	Padova	1	0
9	Pisa	0	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	1	0
12	Torino	0	0
		3	0

Chirurgia vascolare			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Bologna	0	0
3	Cagliari	4	0
3	Catania	1	0
4	L'Aquila	0	0
5	Milano	1	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	0
7	Milano Cattolica	0	0
8	Napoli Federico II	1	0
9	Padova	1	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
12	Siena	1	0
13	Torino	1	0
		11	0

Dermatologia e venerologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	1	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Catania	0	0
4	Firenze	0	0
5	Genova	0	0
6	Milano	0	0
7	Milano Cattolica	0	0
8	Modena	0	2
9	Napoli Federico II	1	0
10	Padova	1	0
11	Palermo	0	0
12	Pavia	1	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	1
14	Roma "Tor Vergata"	0	4
15	Sassari	3	0
16	Siena	0	0
17	Torino	1	0
18	Udine	1	0
19	Verona	0	0
		9	7

Ematologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	1
4	Catania	2	0
5	Firenze	1	1
6	Genova	0	0
8	Milano	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0
10	Milano Cattolica	0	0
11	Modena	0	1
12	Napoli Federico II	1	0
13	Pavia	0	3
16	Perugia	1	0
14	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
15	Roma "Tor Vergata"	0	0
17	Roma Campus	1	0
18	Sassari	3	0
19	Torino	1	1
20	Udine	1	0
20	Verona	2	0
		13	7

Endocrinologia e malattie del metabolismo

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Cagliari	4	0
3	Catania	3	0
5	Chieti	0	0
6	Ferrara	0	0
7	Firenze	0	0
8	Genova	0	0
9	Milano	0	0
10	Milano "S. Raffaele"	0	0
11	Milano Cattolica	1	0
12	Modena	0	0
13	Napoli Federico II	1	0
14	Padova	2	1
15	Pavia	0	0
16	Pisa	0	0
17	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)	0	0
18	Roma "Tor Vergata"	0	0
19	Roma Campus	0	0
20	Siena	0	0
21	Torino	1	0
21	Varese "Insubria"	0	0
22	Verona	1	0
		14	1

Farmacologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	**Cagliari**	**1**	**0**
2	**Catania**	**0**	**0**
3	**Milano**	**0**	**0**
4	**Modena**	**0**	**0**
5	**Napoli II Ateneo**	**0**	**0**
6	**Roma Sapienza Fac. F-M/M-O**	**0**	**0**
		1	**0**

Gastroenterologia

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	1	0
2	Bari	2	0
3	Bologna	1	0
4	Cagliari	4	0
5	Firenze	0	0
6	Genova	0	0
7	L'Aquila	0	0
8	Milano "S. Raffaele"	0	1
9	Milano Cattolica	0	1
10	Milano	0	0
11	Napoli Federico II	1	0
12	Padova	1	0
13	Palermo	1	0
14	Pisa	0	0
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
16	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
17	Roma "Tor Vergata"	0	1
18	Roma Campus	0	0
19	Torino	0	0
20	Verona	3	0
		14	3

Genetica medica			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Cagliari	0	0
2	Catania	1	0
3	Genova	0	1
4	Messina	0	0
5	Milano	1	0
6	Milano Cattolica	0	0
7	Napoli Federico II	1	0
8	Padova	0	0
9	Roma "Tor Vergata"	0	0
		3	1

Geriatria			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	1	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	1	0
6	Catania	1	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	0	0
9	Firenze	0	0
10	Foggia	0	0
11	Genova	0	0
12	L'Aquila	0	0
13	Messina	1	0
14	Milano	1	0
15	Milano "Bicocca"	0	1
16	Milano Cattolica	0	1
17	Modena	0	0
18	Napoli Federico II	1	0
19	Napoli II Ateneo	1	0
20	Padova	5	0
21	Palermo	1	0
22	Parma	0	0
23	Pavia	0	1
24	Perugia	1	0
25	Pisa	0	0
26	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
27	Roma "Tor Vergata"	0	0
28	Roma Campus	0	0
29	Sassari	1	0
30	Siena	0	0
31	Torino	1	0
32	Trieste	0	0
33	Udine	0	0
34	Verona	3	0
		19	3

Ginecologia e ostetricia

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	1	0
6	Catania	0	0
7	Catanzaro	1	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	0	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	0	0
12	Genova	0	0
13	L'Aquila	0	0
14	Messina	1	0
15	Milano "Bicocca"	0	0
16	Milano "S. Raffaele"	1	0
17	Milano Cattolica	0	3
18	Milano	1	1
19	Modena	0	0
20	Napoli Federico II	1	0
21	Napoli II Ateneo	4	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0
23	Padova	3	0
24	Palermo	2	0
25	Parma	0	0
26	Pavia	0	0
27	Perugia	0	0
28	Pisa	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0
32	Roma Campus	0	0
33	Sassari	1	0
34	Siena	0	0
35	Torino	0	1
36	Trieste	0	0
37	Udine	0	0
38	Varese "Insubria"	0	1
39	Verona	3	0
		19	6

Igiene e medicina preventiva

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	2	0
6	Catania	0	0
7	Catanzaro	1	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	0	0
10	Firenze	0	0
11	Genova	0	0
12	L'Aquila	0	0
13	Messina	0	0
14	Milano	1	0
15	Milano "Bicocca"	0	0
16	Milano Cattolica	0	0
17	Modena	0	0
18	Napoli Federico II	1	0
19	Napoli II Ateneo	1	0
20	Padova	2	0
21	Palermo	0	0
22	Parma	0	0
23	Pavia	0	0
24	Perugia	1	0
25	Pisa	0	0
26	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
27	Roma "Tor Vergata"	0	0
28	Sassari	1	0
29	Siena	0	0
30	Torino	0	0
31	Udine	0	0
32	Verona	1	0
		11	0

Malattie dell'apparato cardiovascolare

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	1	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	2	0
6	Catania	2	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	0	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	1	1
12	Genova	0	0
13	L'Aquila	0	0
14	Messina	1	0
15	Milano "Bicocca"	1	3
16	Milano "S. Raffaele"	1	0
17	Milano Cattolica	0	1
18	Milano	0	2
19	Modena	0	0
20	Napoli Federico II	1	0
21	Napoli II Ateneo	4	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0
23	Padova	2	0
24	Palermo	2	0
25	Parma	0	0
26	Pavia	0	1
27	Perugia	1	0
28	Pisa	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	1	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0
32	Roma Campus	0	0
33	Sassari	2	0
34	Siena	0	0
35	Torino	0	0
36	Trieste	2	1
37	Varese "Insubria"	0	0
38	Verona	3	0
		27	9

Malattie dell'apparato respiratorio

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Brescia	0	0
2	Catania	1	0
3	Catanzaro	1	0
5	Firenze	0	0
6	Genova	0	0
7	Messina	0	0
10	Milano	0	0
8	Milano "Bicocca"	1	0
9	Milano Cattolica	0	0
11	Modena	0	1
12	Napoli Federico II	1	0
13	Napoli II Ateneo	0	0
14	Padova	1	0
15	Palermo	0	0
16	Parma	0	0
16	Pavia	0	0
19	Roma "Tor Vergata"	0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
19	Sassari	1	0
21	Torino	0	0
		7	1

Malattie infettive

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	1
5	Firenze	0	0
6	Genova	0	1
7	Milano	1	0
8	Milano "S. Raffaele"	0	0
9	Milano Cattolica	0	0
10	Napoli Federico II	1	0
11	Palermo	1	0
12	Pavia	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
14	Sassari	3	0
15	Torino	0	0
16	Verona	2	0
		8	2

Medicina del lavoro

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
3	Brescia	0	0
4	Cagliari	3	0
6	Chieti	0	0
7	Firenze	0	0
8	Genova	0	0
9	Messina	1	0
9	Milano	0	0
11	Milano Cattolica	0	0
12	Modena	0	0
13	Napoli Federico II	1	0
14	Napoli II Ateneo	0	0
15	Padova	0	0
16	Palermo	0	0
17	Parma	0	0
18	Pavia	1	0
19	Perugia	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
21	Roma "Tor Vergata"	0	0
22	Siena	0	0
22	Torino	0	0
23	Trieste	1	0
25	Verona	1	0
		8	0

Medicina dello sport			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bologna	0	0
2	Brescia	0	0
3	Cagliari	3	0
4	Chieti	0	0
5	Firenze	1	0
6	Milano	0	0
7	Milano Cattolica	0	0
8	Napoli Federico II	1	0
9	Padova	2	0
10	Palermo	1	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
		8	0

Medicina d'emergenza-urgenza			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	0	0
2	Brescia	0	0
3	Firenze	1	0
4	Genova	0	0
5	L'Aquila	0	0
6	Milano Cattolica	0	0
7	Milano "S. Raffaele"	0	1
8	Milano "Bicocca"	0	0
9	Modena	3	0
10	Napoli Federico II	2	0
11	Napoli II Ateneo	1	0
12	Novara "Piemonte O."	0	0
13	Padova	4	0
14	Parma	3	1
15	Pavia	0	3
16	Perugia	1	0
17	Pisa	1	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
19	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
20	Sassari	8	0
21	Siena	0	1
22	Torino	2	0
23	Trieste	1	0
24	Udine	0	0
25	Verona	5	0
		32	6

Medicina di comunità			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	**Modena**	**0**	**0**
2	**Padova**	**2**	**0**
		2	**0**

Medicina fisica e riabilitativa			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	1	0
3	Bologna	0	0
4	Catania	1	0
5	Catanzaro	1	0
6	Chieti	0	1
7	Foggia	2	0
8	Messina	0	0
9	Milano	0	0
10	Milano "Bicocca"	0	0
11	Napoli Federico II	0	0
12	Napoli II Ateneo	1	0
13	Padova	1	0
13	Palermo	1	0
14	Parma	0	0
15	Pavia	1	1
17	Pisa	0	0
16	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
18	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
17	Roma "Tor Vergata"	0	0
18	Roma Campus	0	0
22	Torino	0	0
23	Verona	2	0
		11	2

Medicina interna

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	1	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	2	0
6	Catania	2	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	2	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	1	0
12	Genova	0	0
13	L'Aquila	0	0
14	Messina	1	0
15	Milano "Bicocca"	0	1
16	Milano "S. Raffaele"	0	1
17	Milano Cattolica	0	0
18	Milano	1	0
19	Modena	0	0
20	Napoli Federico II	2	0
21	Napoli II Ateneo	1	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0
23	Padova	4	0
24	Palermo	2	0
25	Parma	0	0
26	Pavia	0	0
27	Perugia	1	0
28	Pisa	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0
32	Roma Campus	0	0
33	Sassari	1	0
34	Siena	0	0
35	Torino	2	0
36	Trieste	0	0
37	Udine	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0
39	Verona	2	0
		25	2

Medicina legale

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	1	0
2	Bari	0	0
3	Cagliari	3	0
4	Ferrara	0	0
5	Genova	0	0
6	Milano	0	0
7	Milano Cattolica	0	0
8	Modena	0	0
8	Napoli Federico II	1	0
9	Napoli II Ateneo	0	0
11	Padova	1	0
12	Palermo	0	0
13	Pavia	0	0
14	Pisa	0	0
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
16	Roma "Tor Vergata"	0	1
16	Siena	0	0
17	Torino	0	0
18	Trieste	1	0
20	Varese "Insubria"	0	1
21	Verona	1	0
		8	2

Medicina nucleare

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Bologna	0	0
4	Firenze	0	0
3	Genova	0	0
4	Messina	1	0
5	Milano	0	0
6	Milano "Bicocca"	0	0
6	Milano Cattolica	0	0
7	Napoli Federico II	1	0
11	Padova	1	0
12	Pisa	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
14	Sassari	1	0
15	Torino	0	0
		5	0

Medicina termale			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Milano	0	0
2	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	1
		0	1

Medicina tropicale			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	**Milano**	**1**	**0**
2	**Milano Cattolica**	**0**	**0**
3	**Roma "La Sapienza"**	**0**	**0**
		1	**0**

Microbiologia e virologia			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bologna	0	0
2	Catania	0	0
4	Milano	1	0
5	Milano Cattolica	0	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	0
7	Napoli Federico II	0	0
8	Padova	1	0
9	Pisa	0	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
11	Roma Campus	0	0
12	Sassari	2	0
13	Torino	0	0
		4	0

Nefrologia			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Bologna	0	1
3	Brescia	0	0
4	Catania	1	0
5	Catanzaro	0	0
6	Chieti	0	0
7	Firenze	0	0
8	Foggia	0	0
9	Genova	0	0
10	Messina	0	0
11	Milano	0	0
12	Milano "Bicocca"	0	0
13	Milano "S. Raffaele"	0	0
14	Modena	0	0
15	Napoli Federico II	0	0
16	Napoli II Ateneo	0	0
17	Padova	0	0
18	Palermo	1	0
19	Parma	0	0
20	Pavia	0	0
21	Pisa	0	0
22	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
23	Roma Sapienza Fac. M-P	0	1
24	Torino	0	0
25	Verona	3	0
		6	2

Neurochirurgia

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Chieti	0	0
3	Firenze	0	0
4	Messina	1	0
5	Milano	0	1
6	Milano "S. Raffaele"	0	0
7	Milano Cattolica	0	0
8	Napoli Federico II	1	0
9	Padova	1	0
10	Pavia	0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
12	Roma "Tor Vergata"	0	0
13	Sassari	0	0
14	Torino	0	0
15	Verona	1	0
		4	1

Neurologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	0	0
2	Bari	1	0
3	Bologna	1	0
4	Brescia	1	0
5	Catania	1	0
6	Catanzaro	0	0
7	Firenze	0	0
8	Genova	0	0
9	L'Aquila	0	0
10	Messina	1	0
11	Milano	0	2
12	Milano "Bicocca"	0	1
13	Milano "S. Raffaele"	0	4
14	Milano Cattolica	1	1
15	Modena	0	0
16	Napoli Federico II	1	0
17	Napoli II Ateneo	1	0
18	Novara "Piemonte O."	0	0
19	Padova	1	0
20	Palermo	0	0
21	Parma	0	0
22	Pavia	1	0
23	Perugia	1	0
24	Pisa	1	0
25	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
26	Roma "Tor Vergata"	0	0
27	Roma Campus	0	0
28	Sassari	5	0
30	Siena	0	0
31	Torino	0	1
32	Udine	1	0
33	Verona	1	0
		19	9

Neuropsichiatria infantile			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Bari	0	0
2	Brescia	0	0
3	Firenze	0	0
4	Genova	0	0
5	Messina	0	0
6	Milano	0	0
7	Milano "Bicocca"	1	0
8	Milano Cattolica	0	1
9	Napoli II Ateneo	1	0
10	Palermo	0	0
11	Parma	0	0
12	Pavia	0	1
13	Pisa	0	0
14	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
15	Roma "Tor Vergata"	0	0
17	Sassari	4	0
18	Torino	0	0
19	Verona	6	0
		12	2

Oftalmologia			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	1	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	4	0
6	Catania	3	1
7	Catanzaro	1	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	0	2
10	Firenze	0	0
11	Genova	0	0
12	Milano "S. Raffaele"	0	0
13	Milano Cattolica	2	0
14	Milano	1	0
15	Napoli Federico II	1	0
16	Napoli II Ateneo	1	0
17	Padova	1	0
18	Palermo	1	0
19	Pavia	1	0
20	Pisa	0	0
21	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
22	Roma "Tor Vergata"	0	0
23	Roma Campus	0	0
24	Siena	0	0
25	Torino	0	0
26	Trieste	0	0
27	Udine	0	0
28	Verona	1	0
		18	3

Oncologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	1	0
4	Cagliari	0	0
5	Catanzaro	1	0
6	Ferrara	0	1
7	Firenze	0	0
8	Genova	0	0
9	L'Aquila	0	0
10	Messina	1	0
11	Milano	0	1
12	Milano Cattolica	0	1
13	Modena	1	2
14	Napoli Federico II	1	0
15	Napoli II Ateneo	0	0
16	Padova	1	2
17	Palermo	1	0
18	Pavia	0	1
19	Perugia	1	0
20	Pisa	0	0
21	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
22	*Roma Sapienza Fac. M-P*	0	0
23	Roma "Tor Vergata"	0	0
24	Roma Campus	0	0
25	Siena	0	0
26	Torino	0	0
27	Udine	0	0
28	Verona	4	1
		12	9

Ortopedia e traumatologia

N°		Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	1	0
2	Bologna	1	0
3	Brescia	0	0
4	Cagliari	2	0
5	Catania	2	0
6	Catanzaro	0	0
7	Chieti	0	1
8	Ferrara	1	0
9	Firenze	0	0
10	Genova	0	0
12	L'Aquila	0	1
12	Messina	0	0
13	Milano	0	1
14	Milano "Bicocca"	0	0
15	Milano Cattolica	0	0
16	Modena	0	0
17	Napoli Federico II	1	0
18	Napoli II Ateneo	0	0
19	Padova	1	0
20	Palermo	1	0
21	Parma	0	0
22	Pavia	0	1
23	Perugia	1	0
24	Pisa	0	0
25	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
26	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
27	Roma "Tor Vergata"	0	0
28	Roma Campus	0	1
29	Sassari	1	0
30	Siena	0	0
31	Torino	0	0
32	Trieste	0	0
33	Udine	0	0
34	Varese "Insubria"	1	0
35	Verona	1	0
		14	5

Otorinolaringoiatria			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Bologna	0	0
3	Brescia	1	0
4	Cagliari	1	0
5	Catania	2	0
6	Chieti	0	0
7	Ferrara	0	3
8	Genova	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0
10	Milano Cattolica	0	0
11	Milano	0	0
12	Napoli Federico II	1	0
13	Napoli II Ateneo	0	0
14	Novara "Piemonte O."	0	0
15	Padova	3	0
16	Palermo	1	0
17	Pavia	0	0
18	Perugia	1	0
19	Pisa	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
21	Roma "Tor Vergata"	0	0
22	Roma Campus	0	0
23	Sassari	1	0
24	Torino	0	0
25	Verona	1	0
		13	3

Patologia clinica			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bologna	0	0
2	Catania	0	0
3	Chieti	0	0
4	Milano Cattolica	0	0
5	Napoli Federico II	0	0
6	Padova	0	0
6	Palermo	0	0
7	Pavia	0	0
9	Perugia	0	0
10	Pisa	0	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
12	Roma "Tor Vergata"	0	0
13	Roma Campus	0	0
14	Sassari	2	0
15	Torino	0	0
		2	0

Pediatria			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	1	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	3	0
6	Catania	2	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	1	0
9	Ferrara	1	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	0	0
12	Genova	0	0
13	L'Aquila	1	0
14	Messina	2	0
15	Milano "Bicocca"	0	0
16	Milano "S. Raffaele"	0	1
17	Milano Cattolica	3	0
18	Milano	1	1
19	Modena	0	0
20	Napoli Federico II	2	0
21	Napoli II Ateneo	5	1
22	Novara "Piemonte O."	0	1
23	Padova	6	0
24	Palermo	3	0
25	Parma	1	1
26	Pavia	0	1
27	Perugia	1	0
28	Pisa	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0
32	Sassari	0	0
33	Siena	0	1
34	Torino	1	0
35	Trieste	2	0
36	Varese "Insubria"	0	0
37	Verona	9	0
		45	7

Psichiatria			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	2	0
6	Catania	1	0
7	Chieti	0	0
8	Ferrara	0	0
9	Firenze	0	0
10	Foggia	0	0
11	Genova	0	0
12	L'Aquila	0	0
13	Messina	0	0
14	Milano	0	0
15	Milano "Bicocca"	0	0
16	Milano "S. Raffaele"	0	0
17	Milano Cattolica	1	0
18	Modena	0	0
19	Napoli Federico II	0	0
20	Napoli II Ateneo	3	0
21	Novara "Piemonte O."	0	0
22	Padova	1	0
23	Palermo	2	0
24	Parma	0	0
25	Pavia	0	1
26	Perugia	1	0
27	Pisa	0	0
28	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
29	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
30	Roma "Tor Vergata"	0	0
31	Sassari	0	0
32	Siena	0	0
33	Torino	0	0
34	Trieste	0	0
35	Udine	0	0
36	Varese "Insubria"	0	0
37	Verona	2	0
		13	1

Radiodiagnostica

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Ancona	0	0
2	Bari	0	0
3	Bologna	1	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	2	0
6	Catania	0	0
7	Catanzaro	0	0
8	Chieti	0	0
9	Ferrara	0	0
10	Firenze	0	0
11	Foggia	4	2
12	Genova	0	0
13	L'Aquila	0	0
14	Messina	2	0
15	Milano	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	1	0
18	Milano Cattolica	0	0
19	Modena	1	0
20	Napoli Federico II	3	0
21	Napoli II Ateneo	4	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0
23	Padova	0	0
24	Palermo	1	0
25	Parma	0	0
26	Pavia	0	0
27	Perugia	1	0
28	Pisa	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0
32	Roma Campus	0	0
33	Sassari	1	0
34	Siena	0	0
35	Torino	2	0
36	Trieste	1	0
37	Udine	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0
39	Verona	0	0
		24	2

Radioterapia			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bologna	0	0
2	Brescia	0	0
3	Catanzaro	0	0
4	Firenze	0	0
5	Genova	0	0
6	L'Aquila	0	0
8	Messina	1	0
9	Milano	0	0
10	Milano "Bicocca"	0	0
11	Milano Cattolica	0	0
12	Napoli Federico II	0	0
13	Napoli II Ateneo	1	0
14	Novara "Piemonte O."	0	0
15	Padova	1	0
16	Palermo	0	0
17	Parma	0	0
18	Perugia	0	0
19	Pisa	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
21	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0
22	Roma "Tor Vergata"	0	0
23	Roma Campus	0	0
24	Sassari	1	0
25	Siena	0	0
26	Torino	0	0
		4	0

Reumatologia			
N°	**Università**	**Contratti Regionali 2012/2013**	**Contratti Privati 2012/2013**
1	Bari	0	2
2	Cagliari	5	0
4	Genova	0	0
5	Messina	2	0
6	Milano	0	1
7	Milano Cattolica	0	0
8	Modena	0	0
9	Napoli II Ateneo	1	0
10	Pavia	0	4
11	Pisa	1	1
12	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
13	Verona	3	2
		12	10

Scienza dell'alimentazione

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bologna	0	0
2	Chieti	0	1
3	Milano	0	0
4	Napoli Federico II	1	0
5	Padova	1	0
6	Palermo	0	0
7	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
8	Roma "Tor Vergata"	0	0
9	Torino	0	0
		2	1

Statistica sanitaria e biometria

N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Milano	0	0
2	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
		0	0

Tossicologia medica			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Catania	0	0
2	Firenze	0	0
		0	0

Urologia			
N°	Università	Contratti Regionali 2012/2013	Contratti Privati 2012/2013
1	Bari	1	0
2	Bologna	0	0
3	Ancona	0	0
4	Brescia	0	0
5	Cagliari	4	0
6	Catania	1	0
7	Chieti	0	0
8	Firenze	1	0
9	Genova	0	0
10	Milano	0	0
11	Milano S. Raffaele	0	0
12	Milano Cattolica	0	1
13	Modena	0	0
14	Napoli Federico II	1	0
15	Padova	1	0
16	Palermo	0	0
17	Perugia	0	0
18	Pisa	0	0
19	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0
20	Roma "Tor Vergata"	0	0
21	Roma Campus	0	0
22	Torino	1	0
23	Trieste	0	0
24	Verona	2	0
		12	1

14A02926

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2014.

Integrazione al decreto 29 maggio 2013 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'articolo della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive, del 79/117/CEE e 91/414 CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE,) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzali ad essere immessi in commercio i prodotti Fitosanitari a base della sostanza attiva zolforiportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto 29 maggio 2013 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto dei Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 29 maggio 2013 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari;

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
1.	3933	FULVIN	16/10/1980	Cifo S.p.A.	Zolfo
2.	10375	BENTOZOL 60	08/03/2000	Dal Cin Gildo S.P.A	Zolfo

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 29 maggio 2013 inserendo nell'elenco allegato al decreto stesso i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Si integra l'allegato al decreto dirigenziale 29 maggio 2013 con l'inserimento dei seguenti prodotti:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
3.	3933	FULVIN	16/10/1980	Cifo S.p.A.	Zolfo
4.	10375	BENTOZOL 60	08/03/2000	Dal Cin Gildo S.P.A	Zolfo

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

14A02987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 febbraio 2014.

Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le modalità di attuazione del comma 194 vengano definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2013, n. 17;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2013, n. 123, che ha determinato in diecimilacentotrenta il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato è riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno 2014, di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni per l'anno 2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di euro 83 milioni per l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26 milioni per l'anno 2020;

Vista la relazione tecnica accompagnatoria delle disposizioni di modifica dell'A.C. 1685, trasfuse nei commi da 194 a 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, riporta i dati amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e alla ripartizione del contingente numerico di 17.000 beneficiari complessivi nelle diverse categorie di salvaguardati, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del predetto art. 1, comma 194;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847 del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuando alla tabella di cui al successivo art. 8, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 197 del predetto art. 1.

Art. 2.

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e comunque entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

a) lettera *a)* del citato articolo 1, comma 194:

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) lettera *b)* del citato art. 1, comma 194:

lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) lettera *c)* del citato articolo 1, comma 194:

lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato:

d) lettera *d)* del citato art. 1, comma 194:

lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) lettera *e)* del citato art. 1, comma 194:

lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) lettera *f)* del citato articolo 1, comma 194:

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 3.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, non siano prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 4.

1. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *e)* e *f)* dell'art. 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

1. I lavoratori di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalità:

a) per i lavoratori di cui alle lettere *b)* e *c)*, la cui istanza è corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro:

1) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

2) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato;

b) per i lavoratori di cui alla lettera *d)* l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

2. I lavoratori di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 6.

1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui all'art. 5 le Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.

2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS. anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Art. 8.

1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinati in 17.000 unità ai sensi del comma 197 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	900
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	400

lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	500
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	5.200
lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa	1.000
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	9.000
TOTALE	17.000

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro foglio n. 798

14A03116

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «La Sorgente», in La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. prot. n. 3501 del 16 marzo 2009 con la quale la Coop Ed. «La Sorgente» di La Spezia, con sede in Corso Nazionale n. 273, è stata sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2540 del Codice Civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Considerato che con il predetto decreto n. 3501 del 16 marzo 2009 di sottoposizione del Sodalizio alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa sono cessate, ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le funzioni dell'assemblea e degli organi della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214 del suddetto regio decreto;

Visto il D.D. prot. n. 8580 del 12 settembre 2011 con il l'ing. Raffaele Vedova è stato nominato Commissario Liquidatore della Coop. Ed. «La Sorgente» di La Spezia;

Vista la nota datata 17 settembre 2013 con la quale il Commissario Liquidatore ing. Vedova ha presentato le dimissioni dall'incarico sopracitato;

Visto il curriculum vitae dell'Avv. Luca Damian;

Vista la ministeriale prot. n. 14208 del 5 dicembre 2013 con la quale questo Ufficio ha chiesto nulla osta al Prefetto di La Spezia all'affidamento dell'incarico in parola all'avv. Luca Damian, precisando che se il predetto nulla osta non fosse pervenuto nei termini richiesti, la scrivente avrebbe comunque emanato il provvedimento di nomina;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Luca Damian, nato a La Spezia il 17 agosto 1968, è nominato nuovo Commissario Liquidatore della Coop. Ed. La Sorgente di La Spezia, con sede in Corso Nazionale n. 273 in sostituzione dell'ing. Raffaele Vedova;

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2014

Il direttore generale: PERA

14E02997

DECRETO 28 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Polaris», in Formia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il T.U. delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con R.D. 28 aprile 1938 n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. prot. n. 7110 del 15 luglio 2011 con il quale gli organi sociali della cooperativa edilizia «POLARIS» con sede in Formia via Acqualonga sono stati sciolti e l'Avv. Roberto Mantovano nominato Commissario Governativo per la gestione commissariale della società fino al 31 luglio 2012;

Visto il D.D. prot. n. 9991 del 12 agosto 2013 con il quale la gestione commissariale della predetta cooperativa è stata prorogata fino al 31 agosto 2014;

Considerato che la cooperativa nell'anno 2006 aveva apportato una variazione statutaria dell'art. 6, trasformando di fatto la cooperativa destinata a militari ed appartenenti alle Forze dell'Ordine in una cooperativa non esclusivamente militare, con lo scopo di realizzare un nuovo programma edilizio;

Considerato che il Commissario ha provveduto, a seguito di autorizzazione n. 7834 del 24 giugno 2013 di questa Direzione Generale, a ripristinare l'art. 6 dello statuto societario con l'esclusione dei soci non militari;

Considerato, altresì, che detta esclusione ha comportato una pretesa di liquidazione immediata della quota da parte dei soci esclusi non militari, determinando una consistente esposizione debitoria della cooperativa;

Considerato, inoltre, che anche alcuni soci militari hanno presentato istanza di recesso volontario dalla cooperativa con contestuale richiesta di restituzione delle somme versate;

Vista la relazione del Commissario Governativo in data 8 gennaio 2014 nella quale nell'illustrare la situazione in cui versa la cooperativa, ha avanzato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sia per problematiche legate ala gestione poco trasparente del Sodalizio e sia per le conseguenze derivanti dalla mo-

difica dell'art. 6 dello statuto sociale, che ha determinato una consistente esposizione debitoria della cooperativa derivante dalla richiesta delle somme versate vantate dai soci esclusi;

Considerato, inoltre, che la situazione di insolvenza della cooperativa si è aggravata ulteriormente in quanto la quasi totalità dei soci non ha provveduto a far fronte neanche agli oneri e alle spese di gestione ordinaria della società;

Preso atto della situazione di insolvenza della cooperativa «POLARIS», sulla base di quanto rappresentato dal commissario governativo, determinata non solo dal mancato versamento delle quote spettanti ai soci ma anche dai crediti vantati dai soci militari receduti e da quelli non militari esclusi dalla compagine sociale a seguito del ripristino dell'art. 6;

Considerato che con ministeriale prot. n. 2157 del 21 febbraio 2014 è stato chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, in merito alla possibilità di porre in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa suddetta, attesa anche la cancellazione della Commissione Centrale di Vigilanza quale organo consultivo di questa Amministrazione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del Sodalizio e la nomina del Commissario Liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Edilizia «POLARIS» con sede in Formia (LT) via Acqualonga s.n.c. è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545/XVII del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, con il presente atto di sottoposizione del Sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del Commissario Governativo;

Art. 3.

L'avv. Roberto Mantovano codice fiscale MNTRRT64H28F839M è nominato Commissario Liquidatore della suddetta società;

Art. 4.

Al Commissario Liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero per lo sviluppo economico;

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il direttore generale: PERA

14A02996

DECRETO 1° aprile 2014.

Riconoscimento, della Società Italcertifer S.p.A., quale organismo di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;

Visto il decreto 21 dicembre 2012 Attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Considerato che gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così come stabilito al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della Direttiva 2008/110/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Considerato che l'art. 10 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012 ha previsto che gli Organismi Notificati secondo la Direttiva 2008/57/EC, con notifica in corso di validità al momento della pubblicazione del decreto, su specifica istanza da essi formulata entro un mese dalla pubblicazione del decreto, siano riconosciuti quali Organismi di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci;

Vista l'istanza presentata dalla Società Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 50123 Firenze, nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale;

Vista l'avvenuta pubblicazione in data 8 maggio 2013 sul sito ERADIS dell'Agenzia Ferroviaria Europea del riconoscimento della Società Italcertifer S.p.A. quale Organismo di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione di carri merci;

Considerato che l'art. 10 del D.M. 21 dicembre 2012 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario espleti apposita istruttoria ai fini della conferma del riconoscimento in occasione della prima attività di vigilanza quale Organismo Notificato;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato II del Regolamento 445/2011;

Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite ispettive condotte da parte dello specifico Gruppo di lavoro nominato dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;

Decreta

Art. 1.

1. La Società Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 50123 Firenze, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012, quale Organismo competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del Regolamento UE n. 445/2011 e del D.M. 21 dicembre 2012.

Art. 2.

1. Le attività di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento UE n. 445/2011 e dal D.M. 21 dicembre 2012.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni.

3. L'organismo comunica al Ministero ed all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.

Art. 3.

1. Il riconoscimento ha validità fino alla data di scadenza pubblicata sul sito ERADIS dell'ERA (20 marzo 2018) ed è rinnovato a richiesta dell'Organismo secondo le modalità indicate all'art. 6 del D.M. 21 dicembre 2012.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: PARENTE

14A02986

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio Formaggio Stelvio – Konsortium Stilfser Käse, in Bolzano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante “disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta “Stelvio” o “Stilfser” GU ;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 78 del 02 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Formaggio Stelvio – Konsortium Stilfser Käse il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Stelvio” o “Stilfser” GU;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Formaggio Stelvio – Konsortium Stilfser Käse l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Stelvio” o “Stilfser” GU;

Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all’art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta “Stelvio” o “Stilfser” GU;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico in capo al Consorzio Formaggio Stelvio – Konsortium Stilfser Käse a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto del 18 marzo 2008, già confermato con decreto del 18 marzo 2011, al Consorzio formaggio Stelvio con sede in Bolzano, via Innsbruck n. 43 - Stilfser Konsortium Bozen, Innsbrucker Str. 43, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Stelvio” o “Stilfser” GU.

2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

14A02941

DECRETO 26 marzo 2014.

Conferma dell’incarico al Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina DOP, in Piacenza a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Salame Piacentino» e per la DOP «Pancetta Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale sono state registrate le denominazioni d'origine protetta «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino»;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Pancetta Piacentina» e per la DOP «Salame Piacentino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 22 marzo 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Salame Piacentino» e per la DOP «Pancetta Piacentina»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ECEPA autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni di origine protetta «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 15 febbraio 2008, e già confermato con decreto 07 marzo 2011, al Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina DOP con sede in Piacenza, c/o Palazzo dell'Agricoltura via C. Colombo n. 35, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Salame Piacentino» e per la DOP «Pancetta Piacentina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

14A02968

DECRETO 28 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fontina» e il successivo regolamento (UE) n. 93 del 3 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Fontina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 marzo 2011;

Considerato che il «Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina» ha confermato «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo della denominazione protetta «Fontina», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 29 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 29 marzo 2011, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Fontina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1. decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fontina» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fontina» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02988

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Valsangro Promotional Tour» Consorzio tra operatori turistici Soc. Coop. enunciabile «Valsangro Promotional Tour», in Bomba.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 109/2013 dell'8 marzo 2013, con il quale la società «Cooperativa Valsangro Promotional Tour» Consorzio tra operatori turistici Soc. Coop. Enunciabile «Valsangro Promotional Tour», con sede in Bomba (CH), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Lorenzo Di Paolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 settembre 2013, pervenuta in data 25 settembre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Massimo Milazzo, nato a Pescara l'11 maggio 1971, domiciliato in San Giovanni Teatino (CH), Via Giovanni Potenza, n. 42, in sostituzione del dott. Lorenzo Di Paolo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

d'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto:
ZACCARDI

14A02984

DECRETO 4 marzo 2014.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Edilizia Residenziale Valcanneto Società cooperativa edilizia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA EX DIVISIONE IV DGPMIEC

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (GU n. 79 del 4/4/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Residenziale Valcanneto Società Cooperativa Edilizia», con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Roma ha comunicato che la cooperativa in parola aveva depositato il bilancio d'esercizio 2007, in data antecedente al provvedimento di scioglimento e i bilanci 2008, 2009, 2010 e 2011 in data successiva;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione della società cooperativa «Edilizia Residenziale Valcanneto Società Cooperativa Edilizia», con sede in Roma, codice fiscale n. 07355440582, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2014

Il Dirigente: DI NAPOLI

14A02982

DECRETO 19 marzo 2014.

Scioglimento della «Consorzio lavoro attivo - Società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del d.lgs 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 31 agosto 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 13 settembre 2013 prot. n. 148630, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Lavoro Attivo - Società Cooperativa» con sede in Anzio (RM), costituita in data 7 dicembre 2007 codice fiscale 09742921001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. .

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Valentina Mariani, nata a Roma il 5 aprile 1983, codice fiscale MRNVNT83D45H501Z e domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 107.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A02983

DECRETO 28 marzo 2014.

Autorizzazione della società Istituto Iset S.r.l., in Moglia, ad esercitare l'attività di certificazione relativa alla valutazione della conformità per la garanzia qualità totale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della diret-

tiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società Istituto ISET S.R.1., con sede legale in via Donatori di Sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) del 31 gennaio 2014, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste dal modulo H allegato X (Garanzia qualità totale).

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 19 dicembre 2013, pervenuta in data 13 gennaio 2014, prot. n. 4129, che ha rilasciato alla società Istituto ISET S.R.1, l'accreditamento per talune macchine comprese nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE (macchine) relativamente al Modulo II (Allegato *X)*;

Fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale 7 novembre 2013 con il quale si è autorizzato l'Organismo per gli stessi prodotti oggetto dell'istanza relativamente al Modulo 13 (Allegato *IX)*;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istituto ISET S.R.1 con sede legale in via Donatori di Sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), è autorizzata ad esercitare l'attività dí certificazione relativa alla valutazione della conformità per la Garanzia qualità totale, modulo H di cui allegato X, per le seguenti macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

13, Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);

23. strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Moduli di valutazione della conformtà: B (allegato *IX)* (già coperto da accreditamento in corso di validità) - H (allegato *X)*.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, ha validità fino al 27 giugno 2017, data di scadenza dell'accreditamento ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 28 marzo 2014

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

14A02985

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 1° aprile 2014.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno. (Delibera n. 682/2014).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 1° aprile 2014, composto come da verbale in pari data;

Udite le relatrici Consigliere Barbara DE DONNO e Giuliana PASSERO;

Vista la delibera del 27 novembre 2007, con la quale è stato istituito il Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria;

Vista la delibera del 22 gennaio 2008, con la quale è stata approvata la modifica del regolamento interno del Consiglio con l'inserimento dell'art. 7-*bis* (Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 38 del 14 febbraio 2008;

Rilevato che con delibera del 18 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 160 del 10 luglio 2013, a modifica dell'art. 7-*bis* del citato regolamento interno, è stato istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;

Ritenuto che per quanto riguarda le modalità di costituzione del Comitato unico di garanzia, i criteri di composizione e la durata del mandato dei componenti dello stesso come deliberati nella seduta del 18 giugno 2013, l'attuale formulazione dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno del CPGT non è pienamente coerente con quanto previsto - in attuazione della direttiva n. 2006/54/CE - dall'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

Delibera

di sostituire il testo vigente dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno del CPGT con il seguente:

«Art. 7-*bis* *(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria)*. — 1. È istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" nella magistratura tributaria.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall'art. 21 della L. n. 183/2010) e in particolare ha il compito di promuovere ogni utile azione, verifica e controllo, affinché sia evitata ogni discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella progressione di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento economico, secondo legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali e comunitarie.

3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria procede alla nomina dei componenti del Comitato non oltre un mese dal suo insediamento.

4. Il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

5. Il Comitato è composto da: *a)* quattro componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica tra i quali è designato il Presidente del Comitato; *b)* quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività (individuata, in funzione dei soli giudici tributari iscritti, con il metodo D'Hondt), da associazioni dei giudici tributari; *c)* un esperto, senza diritto voto, designato dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato è composto anche da altrettanti componenti supplenti dei componenti indicati sub *a)* e *b)* nominati con le stesse modalità. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Si auspica, ove possibile, che i componenti del Comitato provengano dalle diverse aree geografiche.

Nel Comitato è assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

I componenti del Comitato devono essere dotati di adeguati requisiti di professionalità, esperienza, attitudine.

6. I componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. L'incarico di Presidente ha durata biennale, salvo quanto previsto per la durata della carica dei componenti. L'esperto rimane in carica anche successivamente alla fine della consiliatura in cui è stato per la prima volta nominato, finchè la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri non provvede alla nuova nomina.

7. Il Comitato si riunisce presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque componenti, da trasmettersi al Presidente, che indichi la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno.

8. Il Comitato, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso in conformità con la Direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento

dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

9. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il Comitato redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che costituisce parte integrante della relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento della giustizia tributaria.

11. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria metterà a disposizione le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle sedute del Comitato.

12. È istituito un apposito capitolo di bilancio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in cui sono appostate le somme necessarie per il funzionamento del Comitato.

13. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

14. Con l'entrata in vigore della presente modifica al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria cessano, nell'eventualità che siano in atto, le funzioni del precedente Comitato.

15. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° aprile 2014

Il Presidente: CAVALLARO

14A02973

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 10 aprile 2014, n. **65**.

Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Premessa.

L'art. 44-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito "CAD") attribuisce all' Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "Agenzia") il compito di accreditare "i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi e intendono conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza".

Il predetto articolo, al comma 2, stabilisce che ai conservatori si applichino " ... in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera *a)* e 31." riguardanti lo specifico ambito della firma digitale e della posta elettronica certificata.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 (*G.U.* n. 59 del 12 marzo 2014 - supplemento ordinario n. 20) sono state emanate le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-*bis*, 23-*ter*, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-*bis* e 71, comma 1 del CAD", in vigore dall'11 aprile 2014 (art. 14, comma 1).

In attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, sopra richiamato, la presente circolare definisce le modalità per l'accreditamento presso l'Agenzia e per la vigilanza dei soggetti di cui all'art. 44-*bis* del CAD che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici (di seguito "conservatori") e intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza.

1. Accreditamento dei conservatori.

Sulla base delle disposizioni richiamate in premessa, possono richiedere l'accreditamento i conservatori di cui all'art. 44-*bis* del CAD che, al fine di conseguire tale riconoscimento, devono:

1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività di conservazione;

2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con le procedure di sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del CAD e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione;

3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

4. utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nelle regole tecniche previste dal CAD;

5. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l'autenticità, l'immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio.

Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, deve inoltre:

1. avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 euro;

2. garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e da parte dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Le modalità per dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati, la documentazione richiesta ed i criteri di valutazione adottati per espletare il processo di accreditamento sono indicati in appositi documenti consultabili per via telematica, sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il conservatore può affidare ad altro conservatore accreditato le attività a supporto del processo di conservazione limitatamente a quelle che riguardano le infrastrutture per la memorizzazione, trasmissione ed elaborazione dei dati. Il Manuale di conservazione, descritto all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione di documenti informatici, deve descrivere le modalità con cui avviene tale affidamento. Inoltre, il conservatore deve fornire copia del contratto in virtù del quale il conservatore accreditato che mette a disposizioni le infrastrutture, si obbliga nei confronti del primo a fornire la propria infrastruttura oggetto dell'affidamento.

I conservatori che conseguono l'accreditamento ai sensi della presente Circolare sono iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati (di seguito "elenco"), pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, che esercita sugli stessi una attività di vigilanza, volta ad assicurare che siano mantenuti nel tempo i requisiti che hanno consentito l'iscrizione, pena la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

In caso vengano riscontrate difformità nel corso dell'attività di vigilanza, l'Agenzia comunica al conservatore le modalità e il termine per la loro risoluzione.

Qualora il conservatore non si adegui nel termine indicato, l'Agenzia, ove non sussistano adeguate motivazioni per prorogare il suddetto termine, dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

Il conservatore per il quale sia stato disposto un provvedimento di revoca non può presentare una nuova domanda di accreditamento se non siano cessate le cause che hanno dato luogo alla cancellazione dall'elenco e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi 6 mesi dall'emissione del provvedimento di revoca.

Per espletare le attività di accreditamento dei conservatori e per svolgere le connesse funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale di apposita struttura, istituita nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, ovvero può avvalersi di terze parti qualificate.

2. Presentazione domanda.

La domanda, redatta in lingua italiana e secondo lo schema pubblicato sul sito dell'Agenzia, deve essere predisposta in formato elettronico, o fornita in copia ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, o firma elettronica qualificata, dal legale rappresentante del conservatore ed inviata alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it. Con le medesime modalità deve essere predisposta la documentazione, atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, allegata alla domanda. Tale documentazione è elencata nel documento "Documentazione per l'accreditamento", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione d'ufficio delle informazioni e di tutti i dati e documenti che siano in possesso di pubbliche amministrazioni.

La domanda deve indicare:

la denominazione della società;

la sede legale;

le sedi operative;

il/i rappresentante/i legale/i;

il nominativo e i recapiti (numeri telefonici, indirizzo e indirizzo di *PEC)* di uno o più referenti tecnici cui rivolgersi in presenza di problematiche tecnico-operative che possono essere risolte per le vie brevi;

l'elenco dei documenti allegati, con preciso riferimento a quanto indicato nel documento "Documentazione per l'accreditamento".

3. Iter *istruttorio della domanda.*

L'istruttoria relativa alle domande e la valutazione della documentazione prodotta sono effettuate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 29, ad eccezione del comma 3, lettera *a)*, del CAD. In particolare:

1. la domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato al conservatore il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa;

2. il termine di 90 giorni di cui al punto precedente, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'Agenzia o che questa non possa acquisire autonomamente. Il periodo di sospensione si conclude al momento della ricezione della documentazione integrativa da presentare improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di sospensione;

3. l'Agenzia si riserva, secondo quanto previsto al precedente punto 2, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato;

4. l'attività istruttoria è svolta sulla base del documento "Requisiti di qualità e sicurezza per l'accreditamento", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'Agenzia si riserva la facoltà di svolgere verifiche presso le strutture dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione;

5. al termine dell'istruttoria, l'Agenzia accoglie la domanda ovvero la respinge, con provvedimento motivato, e ne dà apposita comunicazione al conservatore;

6. a seguito dell'accoglimento della domanda, l'Agenzia dispone l'iscrizione del conservatore nell'apposito elenco, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione;

7. il conservatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni;

8. il conservatore la cui domanda sia stata respinta non può presentare una nuova domanda se non siano cessate le cause che hanno determinato il mancato accoglimento della precedente e non prima di 6 mesi.

4. Elenco dei conservatori accreditati.

L'elenco dei conservatori accreditati ai sensi della presente Circolare, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, contiene per ogni soggetto iscritto le seguenti informazioni:

a) denominazione della società;

b) indirizzo della sede legale;

c) nominativo del rappresentante legale;

d) il manuale di conservazione del soggetto;

e) data di iscrizione;

f) stato dell'accreditamento (attivo, se in corso di validità, o revocato, nel caso in cui sia intervenuta la revoca con indicazione della data di revoca).

5. Vigilanza.

Nell'ambito delle attività di vigilanza di cui all'art. 31 del CAD, l'Agenzia verifica la persistenza del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento e della veridicità di quanto dichiarato nei documenti depositati.

La vigilanza è svolta attraverso l'esame della documentazione aggiornata in possesso dell'Agenzia, l'analisi dei documenti di riepilogo delle attività svolte dal conservatore accreditato, la verifica del possesso delle previste certificazioni del sistema di conservazione e l'esecuzione di verifiche ispettive da parte dell'Agenzia, o di soggetti terzi dalla stessa incaricati.

Ai fini della vigilanza, pertanto, il conservatore accreditato si obbliga a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni evento che modifichi i requisiti propri dell'accreditamento indicati nella documentazione in possesso dell'Agenzia.

A decorrere dal quadrimestre successivo alla data di iscrizione nell'elenco, il conservatore accreditato è obbligato a trasmettere all'Agenzia il rapporto quadrimestrale contenente i dati di riepilogo delle attività svolte, predisposto secondo le indicazioni riportate nel documento "Schema di rapporto quadrimestrale sulla conservazione", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Alla scadenza del certificato ISO/IEC 27001 il conservatore accreditato si obbliga a trasmettere all'Agenzia il nuovo certificato rilasciatogli ed inoltre, nel corso di validità dello stesso, annualmente, le risultanze delle verifiche periodiche di mantenimento.

Almeno ogni 24 mesi, a partire dalla data comunicata dall'Agenzia, il conservatore accreditato deve presentare un certificato di conformità del sistema di conservazione ai requisiti tecnici organizzativi stabiliti dall'Agenzia, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico. I suddetti requisiti tecnici organizzativi sono indicati nel documento "Requisiti di qualità e sicurezza per l'accreditamento", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Per l'esecuzione delle verifiche ispettive, il conservatore accreditato si obbliga a prestare la massima collaborazione e a consentire l'accesso all'Agenzia, o a soggetti terzi dalla stessa incaricati, presso le strutture dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione. L'Agenzia può disporre l'esecuzione delle verifiche ispettive, anche con breve preavviso, condotte secondo le modalità indicate in un apposito documento consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al conservatore accreditato ogni ulteriore documento correlato all'espletamento del processo di conservazione, che consideri necessario per poter svolgere le previste attività di vigilanza.

In caso vengano riscontrate difformità nel corso dell'attività di vigilanza, l'Agenzia indica al conservatore le modalità e il termine per la loro risoluzione. In caso di particolare gravità, o nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'eliminazione delle difformità riscontrate, l'Agenzia dispone l'immediata revoca dell'accreditamento e la pubblicazione dell'informazione nell'elenco.

6. Disposizioni transitorie e finali.

Ai soggetti che abbiano presentato la domanda di accreditamento ai sensi della Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione di documenti informatici, è richiesto di integrare e completare la documentazione presentata entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente Circolare. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

La presente Circolare, che sostituisce integralmente ed abroga la Circolare DigitPA n. 59/2011, entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale
in qualità di Commissario
straordinario
RAGOSA

14A03117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Colonia S. Giuseppe», in Salerno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Colonia S. Giuseppe», con sede in Salerno.

14A02943

Approvazione del trasferimento della sede della Congregazione Italiana dell'Ordine Cistercense, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2014, viene approvato il trasferimento della sede della Congregazione italiana dell'ordine cistercense, da Roma a Milano.

14A02944

Approvazione della nuova denominazione della Congrega della Morte ed Orazione, in Troia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2014, la Congrega della Morte ed Orazione, con sede in Troia (Foggia), ha assunto la nuova denominazione di Congrega della Morte, Orazione e San Giovanni di Dio, con sede in Troia (Foggia).

14A02945

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «San Gaetano Catanoso», in Corigliano Calabro.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 marzo 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «San Gaetano Catanoso», con sede in Corigliano Calabro (CS).

14A02989

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-089) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.